

Università degli Studi di Trieste
Sistemi Contabili ed Informazione d'impresa

IFRS in Italia

IFRS in Italia: obblighi e divieti (D.lgs. 38/2005)

- a) IFRS obbligatori dal 2005 per il consolidato di società quotate società con strumenti finanziari diffusi, banche enti finanziari sottoposti a vigilanza, assicurazioni quotate e non quotate.
- b) IFRS obbligatori dal 2006 per bilancio individuale di società quotate società con strumenti finanziari diffusi, banche enti finanziari sottoposti a vigilanza.
- c) IFRS obbligatori dal 2006 per bilancio individuale di assicurazioni quotate che non redigono il consolidato.
- d) IFRS vietati per bilancio individuale di assicurazioni a meno che non siano quotate e non redigano il bilancio consolidato.
- e) IFRS vietati nel bilancio individuale di tutte le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art 2435 bis c c e per le microimprese (art 2435 ter).

IFRS in Italia: applicazione facoltativa (D.lgs. 38/2005)

- a) IFRS facoltativi dal 2005 nel consolidato e nel bilancio individuale per le società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a utilizzare gli IFRS.
- b) IFRS facoltativi per le altre società che redigono il consolidato e per le loro controllate.
- c) IFRS facoltativi nel bilancio individuale di tutte le altre società (escluse quelle a partire dal 2014).

La scelta italiana: le assicurazioni

Dal 2005 i bilanci consolidati di tutte le imprese di assicurazione dovranno essere redatti in ottemperanza ai principi contabili internazionali.

Tale disposizione si applica anche alle società non quotate.

Non si applica invece ai bilanci d'esercizio, che continua a essere redatto secondo le leggi nazionali local GAAP D Lgs n 173 1997 e successive modifiche, schema obbligatorio imposto dal Reg ISVAP n 22 del 04 04 08 a meno che non si tratti di società assicurative quotate che non redigono il bilancio consolidato.

La scelta italiana: le altre imprese

Tutte le società (industriali e commerciali non quotate) che redigono il bilancio consolidato IFRS, o che rientrano nell'area di consolidamento di società che usano gli IFRS, hanno la facoltà di adottare i principi internazionali, dal 2005.

Tutte le altre (non quotate, che non redigono il consolidato e che non sono comprese nel consolidato di altre società che usano gli IFRS), hanno facoltà di usare gli IFRS dal 2014 (il d lgs 38 2005 prevedeva in origine un decreto mai emanato dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia per individuare l'esercizio dal quale applicare gli IFRS).

La scelta di applicare gli IFRS è irrevocabile.

La scelta italiana: le piccole imprese

Dall'applicazione degli IFRS sono in ogni caso escluse le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, non superando, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (art 2435 bis c.c.):

1. Attività 4 400 000
2. Ricavi delle vendite 8 800 000
3. Numero medio dipendenti 50

Il codice civile prevede anche la categoria delle microimprese che non devono superare due dei seguenti limiti (art 2435 ter):

1. Attività 175 000
2. Ricavi delle vendite 350 000
3. Numero medio dipendenti 5

Il problema dell'applicazione degli IFRS al bilancio d'esercizio

A differenza del bilancio consolidato, che ha finalità prettamente informative, il bilancio d'esercizio ha rilevanza giuridica:

- ❑ **Per la determinazione delle imposte sul reddito (IRAP)**
- ❑ **Per la determinazione del reddito distribuibile agli azionisti**

Introdurre gli IFRS per la redazione del bilancio d'esercizio impone quindi di adattare anche la normativa tributaria e la disciplina della determinazione del reddito distribuibile.

Esempio

Una società quotata chiude il bilancio IFRS con un reddito ante imposte di 1 000. Nel conto economico è presente un ricavo per rivalutazione di elementi patrimoniali stimati a fair value pari a 200.

Problema

1 Il reddito imponibile è 1 000 o 800?

Problema

2 una volta dedotte le imposte sul reddito, può la società distribuire agli azionisti l'intero utile conseguito?

La «sterilizzazione» fiscale degli IFRS

Il legislatore non vuole disparità tra chi usa gli IFRS e chi continua ad applicare la normativa nazionale e ha quindi cercato di rendere gli IFRS irrilevanti ai fini fiscali.

Con il d lgs 38 2005 art 11 si è adottato il criterio del doppio binario puro calcolando il reddito imponibile ai fini IRES in modo del tutto autonomo dal risultato economico calcolato con i principi contabili internazionali.

Nel 2007 tale posizione, di difficile applicazione pratica, è stata mitigata. La novità più importante è stata il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico stesso quindi le imprese hanno cominciato a considerare le operazioni aziendali non più sulla base della loro forma, ma su quella della loro sostanza economica. La norma è limitata alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni, e non anche alle valutazioni e quantificazioni.

Il reddito distribuibile (art. 6, d.lgs. 38/2005)

Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire.

a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value o del patrimonio netto)

b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value di strumenti finanziari e attività.

La riserva indisponibile da applicazione degli IFRS (art. 6 d.lgs. 38/2005)

Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1 lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione.

Utilizzo della riserva indisponibile (art. 6 d.lgs. 38/2005)

Le riserve da fair value sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e per l'acquisto di azioni proprie o di controllante.

La riserva creata in sede di distribuzione del reddito può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze esistenti alla data di riferimento del bilancio.

Considerazioni Finali

Il legislatore ha contemperato l'applicazione degli IFRS con la determinazione del reddito imponibile e di quello distribuibile, in modo da non creare disparità di trattamento.

La modifica legislativa si è resa indispensabile perché l'applicazione degli IFRS è stata estesa al bilancio d'esercizio.

Gli IFRS non regolano in alcun modo la distribuzione del reddito l'intervento legislativo reintroduce, almeno in parte, il principio della non distribuibilità dei redditi non realizzati anche nei bilanci IFRS.

Ambito di applicazione dei principi contabili nazionali

La normativa nazionale in materia di bilancio si continua ad applicare a:

- ❑ Bilanci di esercizio e consolidati delle società di capitali non quotate e che non decidono di utilizzare gli IFRS;
- ❑ Società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art 2435 bis c.c.);
- ❑ Bilanci di esercizio delle società di assicurazione.

Evoluzione della normativa italiana per le società che non usano gli IFRS

- ❑ **La normativa italiana in materia di bilancio è stata sottoposta a frequenti modifiche:**
 - **Riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003)**
 - ✓ Modifiche agli schemi di bilancio, inserimento in nota integrativa di informazioni sui contratti di leasing finanziario e sulle attività intangibili aventi durata indeterminata.
 - **Recepimento della direttiva fair value (2001/65/CE)**
 - ✓ Inserimento di informazioni in nota integrativa sugli strumenti finanziari e sulle politiche di gestione del rischio (d.lgs. 394/2003).
 - **Parziale recepimento della direttiva di ammodernamento (2003/51/CE)**
 - ✓ Modifica della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e dell'area di consolidamento. La scelta del legislatore è stata per ora di limitare il recepimento al solo contenuto obbligatorio della direttiva (d.lgs. 32/2007).
 - **Abrogazione della IV e VII direttiva e recepimento della direttiva 2013/34/UE: d.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015.**

Il recepimento della direttiva 2013/34/UE

Con il d lgs 139 2015 è stata recepita la direttiva 2013/34/UE.

Le nuove norme trovano applicazione dal 1 gennaio 2016.

Le modifiche apportate riguardano il codice civile pertanto si applicano solo alle società che non usano gli IFRS.

Le nuove norme introducono delle novità che avvicinano i bilanci civilistici alla logica IFRS, senza apportare modifiche radicali agli schemi di bilancio o ai criteri di valutazione.

Il nuovo bilancio civilistico in breve

1. Obbligo di redazione del rendiconto finanziario, con suddivisione dei flussi di liquidità tra operativo, da investimento e da finanziamento.
2. Eliminazione della possibilità di capitalizzare le spese di ricerca (vedi IAS 38) mentre si mantiene la capitalizzazione delle spese di sviluppo (e delle spese di impianto e ampliamento).
3. Iscrizione dei derivati al fair value con oscillazioni di valore nel conto economico, a meno che non si tratti di operazioni di copertura.
4. Eliminazione dei costi e proventi straordinari.
5. Ammortamento dell'avviamento in funzione della sua vita utile.
6. Valutazione di debiti, crediti e strumenti di debito al cosiddetto "costo ammortizzato", utilizzando il tasso di interesse effettivo.
7. Iscrizione delle azioni proprie in detrazione del capitale netto invece che nell'attivo.
8. Enunciazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ma non per le operazioni di leasing.
9. Introduzione delle microimprese, che sono esentate dall'obbligo di presentare il rendiconto finanziario e la nota integrativa.